



CITTÀ DI ESTE
(Provincia di Padova)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 140 DEL 30/09/2020

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Aurelio Puato

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

OGGETTO:

**INTERVENTI DI CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - PERIODO
2020/2021**

L'anno 2020, il giorno trenta del mese di Settembre nella Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

La presente seduta di Giunta, regolarmente convocata dal Vice Sindaco, viene svolta in audio conferenza, così come disciplinato dall'articolo 5 del Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale.

Il Segretario all'inizio della seduta chiama il Sindaco e l'assessore Lucia Mulato al telefonino di servizio attivando la funzione di viva voce.

Quindi il Segretario provvede ad illustrare il provvedimento, peraltro anticipato telematicamente a tutti i componenti della Giunta.

Segue la discussione a cui partecipano il Sindaco e l'Assessore Mulato.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
GALLANA ROBERTA	Sindaco	X	
PUATO AURELIO	Assessore	X	
GOBBO SERGIO	Assessore	X	
MULATO LUCIA	Assessore	X	
MENINI LUCA	Assessore	X	
ROSIN PAOLO	Assessore		X

Il Vice Sindaco, Aurelio Puato, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Francesco Babetto, Segretario Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il tema dell'inquinamento atmosferico, come noto, accomuna l'intero territorio italiano. La Regione del Veneto nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria e dei limiti alle emissioni inquinanti, ha posto sempre più attenzione alla necessità di favorire la riduzione dell'inquinamento nel territorio regionale promuovendo misure strutturali per il raggiungimento di valori limite di particolato e ossidi di azoto in atmosfera imposti agli stati membri dalla vigente normativa nazionale comunitaria;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, ed in particolare l'art. 9, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione;
- che nelle diverse zone ed agglomerati localizzati nelle Regioni del Bacino Padano, tra cui il Veneto, si registrano tuttora superamenti dei valori limite per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto, sia pure con un progressivo tendenziale miglioramento della situazione;
- che le Regioni del Bacino Padano presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità dei venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.), che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli secondari quali le polveri sottili, fenomeni che producono situazioni di inquinamento particolarmente diffuse;
- che le particolari condizioni orografiche e meteorologiche delle Regioni e delle Province autonome del Bacino Padano, portate in più occasioni all'attenzione dello Stato e della Commissione europea, interferiscono in modo rilevante con il raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- con la sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 57 dell'11 novembre 2004, aggiornato con Delibera di Consiglio Regionale nr. 90 del 19/4/2016, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, nell'ambito delle misure di carattere generale, ha previsto specifiche azioni di intervento a favore della mobilità sostenibile e della prevenzione e riduzione delle emissioni;
- i superamenti oggetto della sopraccitata procedura di infrazione interessano anche una serie di zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano, tra le quali la Regione del Veneto, che con provvedimento della Giunta regionale n. 836/2017 ha approvato il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
- la Giunta regionale, in linea con le esigenze di contenimento del “particolato”, con deliberazione n. 1909/2016 ha approvato le “Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10” quale strumento di indirizzo finalizzato a individuare criteri e modalità, per l'attivazione delle misure temporanee la cui attuazione coordinata, da parte degli enti locali;
- è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo Tecnico Zonale “Area metropolitana di Padova” (TTZ) della Provincia per il coordinamento degli interventi dei Comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;
- il D.Lgs. 13.08.2010 n.155 stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM¹⁰) da non superare più di 35

volte nel corso dell'anno al fine di evitare, prevenire o ridurre, gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

- in base all'accordo di programma del Bacino Padano, sottoscritto il 9 giugno 2017 dalle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte con il Ministero dell'Ambiente, ha stabilito una serie di misure stringenti, rispetto agli anni precedenti, stabilendo altresì il limite massimo di PM¹⁰ in 50 microgrammi per metrocubo anziché 100 microgrammi come in passato.

Considerato che L'Unione Europea, che persegue l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento atmosferico anche attraverso le limitazioni delle emissioni degli autoveicoli, già a decorrere dal 1991 ha emanato una serie di direttive in base alle quali vengono individuate le diverse categorie di appartenenza a cui fanno capo i veicoli prodotti dalle case automobilistiche.

Considerato che alla data del 16/9/2020 il numero dei giorni progressivi di superamento del valore limite del PM¹⁰ per la protezione della salute umana, registrati e validati dall'ARPAV dal 1 gennaio 2020, in tutte le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di Padova, ha raggiunto 36 sforamenti annuali, superiori al limite di 35 previsti dalla legge, compreso Este con 42 sforamenti validati ad oggi, attuando di conseguenza le misure di contrasto.

Visto l'esito dell'incontro del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto e riunitosi in data 11.08.2020 nella quale, in considerazione del periodo di emergenza causa Covid-19, è stato comunicato di posticipare successivamente al 31.12.2020 l'estensione della limitazione alla circolazione degli autoveicoli alimentati a gasolio (Diesel) Euro 4 (misura prevista dall'art.2 allegato A della DGRV 836/2017 con applicazione prioritaria nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali operano un adeguato servizio di Trasporto Pubblico Locale).

Visto che con deliberazione DGRV 1500 del 26 ottobre 2018 la Regione Veneto ha premesso che, per quanto riguarda il Veneto, il parametro più problematico è quello delle polveri PM₁₀ e in base ai dati più recenti dell'Inventario delle emissioni aria INEMAR portano a stimare che:

- le polveri primarie prodotte annualmente ammontano a 15.405 t, di cui il 93% sono PM_{2,5}, ovvero le polveri più fini, facilmente inalabili e con maggiore capacità di penetrazione nell'apparato respiratorio;
- il settore di attività che provoca il maggior inquinamento da PM₁₀ è quello del riscaldamento civile con impianti a biomassa, responsabile del 67% del totale delle polveri prodotte;
- il trasporto su strada risulta responsabile limitatamente ad un 13% della produzione di polveri, incidenza che sale al 18% considerando altre sorgenti mobili e macchinari; peraltro altri settori, comprese le produzioni e le combustioni industriali e l'agricoltura, pesano solo qualche punto percentuale;
- alle polveri primarie si deve aggiungere il contributo delle polveri secondarie (non quantificabili) che si sviluppano nelle reazioni fotochimiche in atmosfera a partire da NO_x (prodotto da traffico veicolare), NH₃ (da agricoltura) e SO₂ (dalle combustioni);
- alla combustione civile delle biomasse è altresì da attribuire la emissione di gran parte (la stima è del 97%) del Benzo(a)pirene, la cui produzione in Veneto è pari a 4.074 kg/anno. Il Benzo(a)pirene è un composto che viene adsorbito facilmente nel particolato, specialmente in quello più fine e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

dando la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico.

Preso atto che con nota prot. n. 48427 del 08.09.2020, pervenuta al prot. Com.le n. 28705, è stato convocato per il giorno 17 settembre il Tavolo Tecnico Zonale "IT0510 Agglomerato di Padova" integrato con gli altri comuni del territorio provinciale aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (Cittadella, Este, Monselice, Piove di Sacco), col quale è stato preso atto delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico come da estratto Dispositivo n.40 del 17.09.2020, inviato con successiva nota in data 18.09.2020 e allegato in copia, di seguito previste:

PERIODO INVERNALE, SINO AL 31/3/2021 LIVELLO DI ATTENZIONE “SEMAFORO VERDE”: *nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM¹⁰ secondo le persistenze di cui ai punti successivi:*

1. Divieto di circolazione:

- di autoveicoli alimentati a benzina “No – Kat” (Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 1/1/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, nei periodi sino al **18/12/2020** e dal **7/1/2021 al 31/3/2021**, nelle giornate dal lunedì al venerdì con l'esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e delle eccezioni riportate nell'**allegato A**;

2. Divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento al capolinea,
- veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda lunga ai semafori,

3. adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n 152/2006 e della DGRV n 122/2015 “*indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'articolo 182 comma 6 bis del Decreto Legislativo 152/2006*”, in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM¹⁰ e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;

4. limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

5. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" (divieto permanente introdotto a partire dal 09 Dicembre 2017) e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 7/11/2017 n 186) in presenza di impianto;

6. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto Legislativo nr 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

7. prevedere, ove ammesso dalle relative normative di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento liquami e l'interramento dei medesimi, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*).

ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

(nel periodo sino al 31/03/2021 al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di PM¹⁰)

1. PRIMO LIVELLO ALLERTA - "SEMAFORO ARANCIO" - *Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM¹⁰, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.*

IA) divieto di circolazione:

- di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, tutti i giorni, con le eccezioni indicate all'**allegato A** che fa parte integrante della presente disposizione. Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL);

IB) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

IC) divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, **salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali**;

ID) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

IE) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

IF) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

IG) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale);

IH) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

II) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

IJ) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

IK) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

2.SECONDO LIVELLO ALLERTA "SEMAFORO ROSSO" Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM¹⁰, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno

successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

2A) divieto di circolazione:

- di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, **tutti i giorni**, con le eccezioni indicate all'**allegato A** che fa parte integrante della presente disposizione. Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL);

2B) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

2C) lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C);

2D) divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, **salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali**;

2E) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

2F) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

2G) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

2H) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale);

2I) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

2L) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" (divieto permanente introdotto a partire dal 09 Dicembre 2017) secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

2J) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

2K) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*).

Preso atto inoltre delle seguenti note operative:

NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017)

"Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo".

(Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure)

CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE - NESSUNA ALLERTA (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017)

"Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo".

(Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure)

Ritenuto di uniformarsi ai provvedimenti di cui alle premesse ad eccezione di alcune deroghe comunali.

Dato atto che è vigente lungo le vie : Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Caldevigo, Petrarca, Meggiaro, il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico sup. ton.5, come da Ordinanza Dirigenziale n. 80 del 04.06.2010, appartenenti alle classe ambientale: Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 senza *FAP* (Filtro Anti Particolato chiuso omologato).

Ritenuto inoltre di derogare al divieto assoluto di combustioni all'aperto solo in occasione della manifestazione in ricorrenza delle befana (punto 1C e 2D).

Vista l'Ordinanza n. 140 del 25.10.2017 "Interventi ai fini di limitare le emissioni di sostanze odorigene - modalità per lo spandimento di liquami, deiezioni zootecniche e altri ammendanti per la concimazione in zona agricola - realizzazione di barriere arboree presso gli impianti di allevamento zootecnici effettuati in ambienti confinati", emessa anche per il rispetto delle disposizioni n.37/2017 del T.T.Z "it0510 agglomerato Padova" in merito al piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (D.C.R. n. 57 dell'11.11.2004 e successivo aggiornamento con D.C.R. n.90 del 19.04.2016) sugli interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico che prevede la sospensione delle attività di spargimento agricolo nei casi di attivazione del livello di "Semaforo Rosso".

Inoltre i recenti cambiamenti climatici spingono sempre più verso lo sviluppo di tecnologie ad impatto zero e alla promozione delle fonti rinnovabili di energia e da qualche anno l'Europa è impegnata nell'incentivazione all'utilizzo del biometano come carburante ecocompatibile per i veicoli a motore che può sostituirsi ai carburanti di origine fossile.

La Società SESA S.p.a., partecipata del Comune, ad oggi ha già implementato tecnologie per la produzione di energia elettrica e termica utilizzando il biogas, ottenuto dal recupero dei rifiuti delle raccolte differenziate, come combustibile in gruppi di cogenerazione e con il progetto, in fase di completamento, per la realizzazione ed esercizio di 6 linee impiantistiche indipendenti dedicate alla produzione di biometano per autotrazione di cui 5 linee da 1.500 Smc/h cad. e 1 da 500 Smc/h a biogas da digestione anaerobica di rifiuti organici e biodegradabili da raccolte differenziate urbane. Con tali impianti viene introdotto l'utilizzato per i trasporti in sostituzione dei carburanti fossili e recuperando contestualmente la CO₂.

Pertanto, partendo dalle raccolte differenziate degli scarti da cucina il ciclo si chiude con il recupero della CO₂, che viene reimpressa nel mercato con la produzione di biometano per i tutti i mezzi che svolgono la raccolta e, per il futuro, per la distribuzione per la cittadinanza a prezzi agevolati tramite apposita stazione di servizio. Considerato che i mezzi del servizio di raccolta circolano tutti i giorni per il tutto il territorio in quanto dedicati alle raccolte differenziate, la loro alimentazione mediante biometano, consente di evitare le aggiuntive emissioni di carburanti fossili, ottenendo così una filiera dove il rifiuto raccolto (scarti di cucina) viene trasformato in biometano.

- Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
- Dato atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 del Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di adottare, per le motivazioni indicate puntualmente nelle premesse, le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico descritte in premessa, proposte nella riunione dell'ultimo Tavolo Tecnico Zonale "IT0510 Agglomerato di Padova" del 17.09.2020 - pervenuto con nota del 18.09.2020 - prot. Com.le n. 30481 del 21.09.2020, per il livello di attenzione "semaforo verde" e per i livelli di allerta "semaforo arancio" e "semaforo rosso", come in premessa descritti;
3. di escludere dall'applicazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione stradale le strade esterne al perimetro di cui le seguenti vie: Padana Inferiore, Ateste, Martiri della Libertà, Petrarca, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Augustea, come da allegata planimetria;
4. di mantenere le limitazioni previste nell'Ordinanza Dirigenziale n. 80 del del 04.06.2010 lungo le vie : Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Caldeviso, Petrarca, Meggiaro, ove vige il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico sup. ton.5, appartenenti alle classi ambientali : Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 senza FAP (Filtro Antiparticolato chiuso omologato);
5. di derogare al divieto assoluto di combustioni all'aperto solo in occasione della manifestazione in ricorrenza delle befana (punto 1C e 2D);
6. di demandare ai responsabili dei servizi competenti l'adozione degli atti amministrativi e la relativa modulistica di certificazione inerente le condizioni in deroga relative per l'applicazione delle limitazioni approvate con la presente deliberazione;
7. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere nel merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.